


Publicato il 23/07/2024

N. 01564/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 185 del 2022, proposto da Alfonso Bove, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina, Alessandro Motta e Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Difesa (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- del provvedimento n. _____ di prot. del _____, notificato in data _____, emesso dal Comando Legione Carabinieri Campania, che dispone il trasferimento d'autorità _____, dalla Stazione Carabinieri di _____, quale Addetto senza ASGI, alla Stazione Carabinieri di _____, quale Addetto senza ASGI;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e

successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno _____ il dott. Pierluigi Buonomo
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, graduato dell'Arma dei Carabinieri, domanda l'annullamento:

- del provvedimento n. _____ di prot. del _____, notificato in data _____, emesso dal Comando Legione Carabinieri Campania, che dispone il trasferimento d'autorità, dalla Stazione Carabinieri di _____, quale Addetto senza ASGI, alla Stazione Carabinieri di _____, quale Addetto senza ASGI;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente.

In fatto espone:

- di aver subito la procedura di trasferimento gravata con il presente giudizio a seguito di una presunta incompatibilità ambientale e funzionale, derivante da un deterioramento dei rapporti con il superiore diretto (comandante del Nucleo CC Banca d'Italia di Salerno) e con il Comandante della Compagnia di Salerno;

- che tali fatti hanno costituito, in parte, oggetto di denunce-querelle presso la competente A.G. da parte del ricorrente;

- che, nelle more della definizione del procedimento di trasferimento contestato, era stato provvisoriamente trasferito presso la Stazione CC di _____ e, allo stesso tempo, aveva accettato l'incarico di Segretario della Sezione di Salerno

dell'associazione sindacale "UNARMA";

- che i due superiori lo avevano inviato, immotivatamente, a visita psichiatrica;
- che prima della determinazione di trasferimento impugnata, sia il superiore diretto che il Comandante della Compagnia erano stati trasferiti presso altra sede.

Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:

- a) *Eccesso di potere – erronea valutazione dei presupposti di fatto e diritto; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/1990 – illogicità della motivazione – carenza di istruttoria;*
- b) *Violazione dell'art. 1480 D. Lgs. 15.3.2010 n. 66 – C.O.M. – Eccesso di potere – illogicità della motivazione - violazione dell'art. 3 L. 241/1990 – eccesso di potere – incongruità della motivazione.*

Assume parte ricorrente che:

- a seguito del trasferimento dei due superiori coinvolti nella vicenda, sarebbero venuti meno i prospettati profili di incompatibilità ambientale e funzionale e il militare non avrebbe avuto problemi di sorta, nel corso della sua carriera, con altri commilitoni;
- in particolare, atteso che il trasferimento si sarebbe posto la finalità di "*consentire al militare di operare in un diverso contesto, in un rinnovato clima di fiducia e serenità*", sarebbe venuta meno *in re ipsa* la ragione del reimpiego, laddove al momento della sua determinazione i due soggetti interessati erano già stati movimentati presso altra sede (per di più non sarebbe stata valutata la notevole distanza della nuova sede di servizio - circa 60 km - dalla residenza familiare);
- da ultimo, i trasferimenti di militari eletti negli organi di rappresentanza, se pregiudicano l'esercizio del mandato, dovrebbero essere concordati con l'organo di rappresentanza stesso.

2.- Si costituiva il Ministero della Difesa, concludendo per l'infondatezza del ricorso nel merito.

3.- All'udienza pubblica del 12/01/2022, in vista della quale parte ricorrente insisteva con memoria nelle difese articolate, il ricorso veniva trattenuto in

decisione.

4.- Il ricorso è fondato.

4.1- Il nucleo centrale della controversia si fonda sull'impianto motivazionale alla base del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale e funzionale del militare ricorrente.

Il provvedimento è imperniato su di un'unica ragione: la ricerca di una posizione di impiego che garantisca al militare maggiore serenità e fiducia, a seguito della corrosione dei rapporti con il superiore diretto e con il Comandante della Compagnia di Salerno, per ragioni che l'autorità giudiziaria ordinaria e/o militare e la stessa scala gerarchica potranno accertare nell'ambito delle rispettive sfere di cognizione.

Non vi sono altre motivazioni (al di fuori del mero richiamo alla carenza organica di cui soffre la Stazione Carabinieri di . . .) cui ricondurre il reimpiego del militare ricorrente (nulla si dice, per di più, con riguardo agli esiti del suo invio a visita psichiatrica e ai correlati effetti sull'espletamento del servizio).

Conseguentemente, se al momento dell'emissione del provvedimento gravato era già intervenuto il trasferimento dei due superiori di grado, appare censurabile la circostanza che l'amministrazione non abbia tenuto conto di tali sopravvenienze di fatto (provate agli atti del giudizio).

Se, dunque, lo stesso militare riconosce che il deterioramento delle relazioni gerarchiche e funzionali abbia determinato un clima di minor afflato, con conseguenti ricadute sull'espletamento del servizio, allo stesso tempo è da stigmatizzare il fatto che il Comando Legione Campania (cui era giunta una proposta di trasferimento dal Comando Provinciale di Salerno in data anteriore a tali sopravvenienze) non abbia verificato la persistenza o meno della segnata incompatibilità.

4.2- Non appare condivisibile, invece, la presunta violazione dell'art. 1480 del COM, atteso che l'associazione "UNARMA" (per quanto emerge dal relativo

statuto) è un ente esponenziale di natura sindacale e non un organo di rappresentanza militare, di tal che nessuna concertazione preventiva doveva intervenire con il vertice dello stesso, avuto riguardo al trasferimento di uno dei suoi affiliati (il militare ricorrente).

4.3- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento per difetto di istruttoria ed illogicità/travisamento della motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento di trasferimento impugnato e con salvezza delle autonome determinazioni dell'amministrazione militare per ragioni di organico, che tuttavia esulano dalla connotazione del reimpiego "per incompatibilità ambientale e funzionale".

5.- Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell'Amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente

Pierluigi Buonomo, Referendario, Estensore

Michele Di Martino, Referendario

L'ESTENSORE
Pierluigi Buonomo

IL PRESIDENTE
Pierluigi Russo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.